



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE DI TIRANA

LETTERA D'INCARICO

Oggetto: Richiesta di servizi tecnico-specialistici nel settore gestione e monitoraggio delle iniziative di cooperazione in Albania.

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – Sede di Tirana, di seguito denominata “Committente”, con il presente atto che ha valore di contratto tra le parti incarica il dott. Andrea TANI di seguito denominato “Contraente”, di svolgere le prestazioni di seguito indicate.

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il Contraente svolgerà le prestazioni indicate nell'Allegato 1.

Art. 2 - Prezzo

2.1 Il prezzo è di Euro 3.476,00 al netto delle imposte indirette, e sarà pagato secondo le condizioni e i termini indicati nella presente lettera di incarico.

A suddetto importo sarà aggiunto il rimborso delle spese di viaggio. Inoltre, le spese di vitto ed alloggio verranno rimborsate su presentazione di adeguati documenti giustificativi, fino ad un massimo pari al 30% dell'importo di cui al punto 2.1.

2.2 Il prezzo indicato nel presente articolo è fisso, non soggetto a revisione ed è il corrispettivo globale dovuto per tutte le attività necessarie alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Tale prezzo è corrispondente ad un importo netto, ritenuto congruo, pari a 316,00 Euro giornalieri.

2.3 Il Contraente non può esigere dal Committente, per le prestazioni oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo indicato nel presente articolo. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, il Contraente sarà soddisfatto di ogni sua pretesa.

Art. 3 - Durata

3.1 Il presente contratto diverrà efficace quando il Contraente avrà firmato il presente contratto per accettazione dell'incarico.

3.2 Le prestazioni devono essere completate entro il 8.11.2019. A conclusione dell'incarico verrà consegnato un rapporto con specifiche delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

3.3 L'incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessità di disdetta da parte del Committente. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

4.1 Il contratto non può essere ceduto a terzi ed è vietato il sub incarico.

4.2 Il Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte le clausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa od eccezionata, nonché delle indicazioni impartite dal Committente.

4.3 Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, il Committente può imporre al Contraente l'esecuzione

alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tale caso il Contraente non può far valere l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto.

4.4 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente è considerata grave inadempimento ed è giusta causa di risoluzione contrattuale.

Art. 5 - Termini e modalità di pagamento

5.1 Il Contraente indica un conto corrente bancario su cui il Committente effettuerà i pagamenti. Il Committente non effettuerà pagamenti con modalità diverse dal bonifico sul seguente conto corrente.

Beneficiario: Andrea Tani

Bank: Intesa San Paolo Bank Albania

IBAN Code: AL92208111010000091576335101

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

5.2 Nel rapporto finale dovrà essere indicato il seguente codice: CIG Z6A2A0B3A1

5.3 Il pagamento avverrà, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del rapporto finale accettato dal committente finale contenente i documenti indicati nell'allegato 1.

Art. 6 - Punti di contatto

6.1 Il responsabile unico del procedimento è il dott. Nino Merola.

Art. 7 - Requisiti

7.1 Il Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione eventualmente indicati nell'Allegato

7.2 Il Contraente autorizza il Committente a svolgere le verifiche presso le autorità locali competenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti.

7.3 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione o l'accertamento successivo del mancato possesso degli stessi comporta la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 - Penali

8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dal presente contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente contesterà per iscritto l'inadempimento, impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, il Contraente dovrà provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererà nei termini indicati, sarà applicata la penale prevista nel paragrafo 8.1.

8.3 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.

8.4 Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il dieci per cento dell'importo netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente può risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.

Art. 9 – Risoluzione

9.1 Il Committente può risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso se:

- a) il contratto subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
- b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE;
- d) si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente previsti dalla presente lettera di incarico o altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla legge applicabile al presente contratto.

Art. 10 – Protezione dei dati personali e responsabilità

10.1 Il Contraente assume ogni responsabilità per casi di infortuni e per danni arrecati al Committente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione. Il Contraente si impegna a garantire la confidenzialità delle informazioni eventualmente acquisite in dipendenza del presente contratto.

10.2 Il Committente garantisce la protezione dei dati personali forniti dal Contraente ai sensi della normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui si fornisce un'informativa all'allegato 3.

10.3 Con la sottoscrizione dell'informativa il Contraente presta il consenso al trattamento dei predetti dati personali da parte del Committente, ivi incluse le verifiche previste nel paragrafo 7.2.

10.4 Il Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni loro imputabili degli obblighi imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

10.5 Le obbligazioni assunte dal Contraente con l'accettazione del presente contratto non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale utilizzato dal Contraente, né danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fuori di quanto qui espressamente indicato. Tale personale potrà svolgere esclusivamente le attività previste nel presente documento, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attività. Il Contraente si obbliga a rendere edotto della presente clausola il personale a qualsiasi titolo impiegato.

10.6 Il Contraente provvederà a soddisfare tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali nel Paese dove è residente, in Italia e nel Paese dove si svolge l'incarico e di riportare, qualora richiesto, alle autorità italiane sulle attività svolte per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, come contraente indipendente.

Art. 11 – Disposizioni finali

11.1 Nessuna clausola qui contenuta può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle immunità riconosciute al Committente dal diritto internazionale.

11.2 Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del Contraente e potrà essere modificato unicamente con altro contratto avente la medesima forma, restando esclusa qualsiasi altra modalità di modifica delle obbligazioni delle parti.

Tirana, 25/10/2019

Il Committente	Il Contraente
	

